

TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice onorario, dott. Nunzio Noto, in funzione di giudice dell'esecuzione,

visti gli atti del procedimento esecutivo n. 121/2024 R.G.E., promosso da

contro

dato atto che questa udienza del 20 novembre 2024 viene trattata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con il solo scambio e deposito telematico di note scritte, senza la partecipazione fisica all'udienza stessa dei difensori e delle parti;

rilevato che il provvedimento di fissazione di udienza a trattazione scritta è stato comunicato alle parti;

rilevato che parte creditrice, depositando la nota di trattazione scritta, ha chiesto nominarsi un delegato per la vendita dell'automezzo pignorato Opel Adam targato DB077GJ, conferendo allo stesso anche la funzione di custode, in sostituzione della debitrice;

rilevato che la debitrice non si è costituita in giudizio e non ha depositato la nota di trattazione scritta;

ritenuto di poter disporre la vendita del bene pignorato per mezzo del commissionario nominato Gioveni Paolo Rudy;

visti gli artt. 525 e segg. ti cod. proc. civ.;

visti in particolare gli artt. 532, 533 e 534 bis cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge n. 132/2015, che ha convertito, con modifiche il D. L. n. 83/2015;

ritenuto che ai sensi dell'art. 503 cod. proc. civ. occorra disporre gli esperimenti di vendita con le modalità telematiche di cui al D.M. 32/2015 (regolamento sulle regole tecniche ed operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche), affidandone l'esecuzione al commissionario;

ritenuto che il prezzo base di tali esperimenti di vendita debba avvenire tenuto conto del valore di stima che verrà assegnato dallo stimatore che questo giudice nomina nella persona del perito assicurativo Fascetto Sivillo Antonino, con studio in Agira (EN), con anticipo di spese a carico di parte creditrice procedente;

ritenuto quindi che si possa procedere alla vendita per come stabilito dall'art. 532 cod. proc. civ.;

visti gli artt. 521 e 536 cod. proc. civ.;

Dispone quindi la vendita



a mezzo del commissionario Gioveni Paolo Rudy, stabilendo inoltre che la vendita avvenga con modalità telematiche, con l'ausilio di Astalegale.net S.p.A.. Dispone che il commissionario provveda ad inserire, entro venti giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, sul portale www.spazioaste.it di Astalegale.net S.p.A. l'ordinanza di vendita, un avviso di vendita contenente la descrizione del bene offerto in vendita con il relativo prezzo base, nonché le foto ritraenti il bene medesimo. Tale inserimento costituisce comunicazione ufficiale anche nei confronti di Astalegale.net S.p.A. Il commissionario informerà (per telefono, fax, e-mail, ecc.) gli interessati all'acquisto sul prezzo, la consistenza e le caratteristiche dei beni posti in vendita. Il commissionario rimane comunque incaricato sia di esibire il bene che di consegnarlo al momento dell'aggiudicazione. Il commissionario provvederà inoltre a procurare la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, per come imposto dalle recenti novità normative. Sul Portale delle Vendite Pubbliche il commissionario, oltre all'indicazione dello stesso in qualità di commissionario e custode del compendio pignorato, dovrà pertanto pubblicare i seguenti atti:

- ordinanza di vendita epurata dai riferimenti alla persona dell'esecutato;
- foto del bene posto in vendita;
- perizia di stima, ove sussistente;
- eventuale indicazione dei siti internet dove verrà effettuata la pubblicità, qualora prevista per legge o su disposizione del giudice, ex art. 490 cod. proc. civ..

Il commissionario dovrà procedere a scaricare dal Portale, entro il giorno anteriore alla vendita, la certificazione di avvenuta pubblicazione. L'inserimento dei dati relativi alla vendita dovrà avvenire in conformità alle specifiche tecniche e sotto la diretta responsabilità del commissionario, tenuto conto, in particolare, che il soggetto legittimato alla pubblicazione sia tenuto ad asseverare che la documentazione allegata sia idonea ad essere pubblicata e pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy.

Dispone invece che Astalegale.net S.p.A.

provveda ad effettuare la pubblicità della vendita tramite internet ed all'attuazione della vendita telematica nel termine di giorni quindici dall'inserimento dei dati sul portale della documentazione descritta in precedenza.

Il commissionario dovrà comunicare alla Cancelleria del giudice delegante l'esito



positivo della vendita, entro due giorni.

Dispone

Che il creditore procedente versi al commissionario l'anticipo forfetario di cui all'art. 31 del D.M. 109/1997, entro il termine di giorni dieci. Dispone inoltre che il commissionario possa richiedere ulteriori anticipi, qualora necessario in relazione alle necessità del procedimento di vendita forzata.

Dispone

Che il creditore procedente versi al commissionario le eventuali spese necessarie per sostenere il costo relativo alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. L'acconto dovrà essere corrisposto, a semplice richiesta, entro tre giorni, in relazione a ciascun lotto. Avverte parte creditrice, che in mancanza di versamento di tali somme, che determinino la mancata effettuazione della pubblicità stabilita per legge, si provvederà alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 631 bis cod. proc. civ.. Avverte inoltre parte creditrice che tale versamento sarà comunque dovuto, a prescindere dalla circostanza che il commissionario possieda, in relazione al procedimento esecutivo, somme sufficienti a provvedere a tali spese ma non imputabili alle spese di pubblicità.

Dispone

che la vendita si tenga entro il termine massimo di giorni sessanta dalla comunicazione di questo provvedimento al commissionario, alle seguenti condizioni:

- 1) il bene è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità, secondo la formula del “*visto e piaciuto*”, applicandosi in ogni caso alla vendita il disposto dell'art. 2922 cod. civ.;
- 2) il commissionario potrà vendere seguendo i lotti stabiliti nel verbale di pignoramento ovvero crearne degli altri, ove ritenuto necessario per la più facile vendibilità del compendio pignorato;
- 3) la vendita si svolgerà mediante gara telematica asincrona, ai sensi dell'art. 1, lett. h) del D.M. n. 32/2015 e con le modalità di cui all'art. 25 dello stesso decreto, con l'ausilio del portale <http://www.astalegale.net>, per cui “...*Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili con modalità asincrona, l'interessato si registra sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile.*



All'esito della registrazione, la piattaforma di Astalegale.net genera le credenziali in fase di iscrizione del sito per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata ed assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. L'offerta è presentata indicando: a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; c) il numero o altro dato identificativo del lotto; d) la descrizione del bene; e) l'indicazione del referente della procedura; f) il prezzo offerto; g) l'importo della cauzione prestata. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 3, lettere a), b), c) d), ed e). La cauzione e' prestata con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. Quando sono fissate modalità di versamento della cauzione che consentono al gestore di verificare l'effettivo pagamento della stessa con modalità automatizzate e contestualmente alla presentazione dell'offerta, la registrazione può essere effettuata nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, la registrazione ed il versamento della cauzione sono effettuati almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita; il gestore abilita a partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione..."

- 4) la durata della gara è fissata in giorni dieci, con decorrenza dalla data fissata per l'inizio della gara stessa;
- 5) il prezzo base è quello indicato nel verbale di pignoramento per ciascun bene o gruppo di beni;
- 6) l'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite il portale <http://www.spazioaste.net>. L'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore;
- 7) per partecipare alla gara è necessario versare una cauzione nella misura del 10% del prezzo offerto mediante bonifico bancario o carta di credito. In caso di mancata aggiudicazione la cauzione verrà restituita mediante riaccredito all'offerente;
- 8) ogni partecipante potrà rilanciare il prezzo offerto, per superare quello degli altri partecipanti, offrendo comunque un rialzo non inferiore ad €. 20,00 (venti/00);
- 9) il commissionario venderà il bene, previo incasso dell'intero prezzo entro il termine di giorni cinque, in favore di chi, al termine della gara, risulterà aver offerto il prezzo maggiore;



- 10) nel caso di versamento del prezzo in misura inferiore a quello offerto, l'aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione medesima, la cauzione verrà incamerata a titolo di penale e farà parte del compendio pignorato, mentre il bene verrà posto nuovamente in vendita;
- 11) l'acquirente provvederà al ritiro del bene compravenduto nel termine di giorni dieci dall'aggiudicazione definitiva. In caso di mancato ritiro nel termine stabilito, per ogni giorno di ritardo l'acquirente è tenuto a versare al commissionario i compensi di cui al D.M. 15.05.2009, n. 80. Qualora il ritardo si protragga oltre un mese, l'aggiudicatario si considererà decaduto dall'aggiudicazione con ogni conseguenza di legge.

Dispone inoltre

che qualora la vendita disposta non sortisca effetto per mancanza di offerenti, il commissionario fisserà un'altra vendita con gara telematica per come descritta in precedenza, decorsi dieci giorni dall'esaurimento degli adempimenti relativi alla vendita precedente. Dispone quindi che il prezzo base venga fissato con il ribasso del 33% sul prezzo iniziale. Qualora anche la seconda vendita rimanga deserta il commissionario fisserà la terza vendita con gara telematica, decorsi altri dieci giorni dall'esaurimento delle incombenze relative alla seconda vendita, stabilendo in tal caso che il prezzo base sia ridotto di un ulteriore 33% del prezzo iniziale, sicché il prezzo base dell'ultima vendita sarà pari al 34% del prezzo base della prima vendita. Il bene o i beni pignorati rimarranno comunque in pubblicità per la vendita anche nel periodo tra la vendita deserta e le successive (cosiddetta vetrina permanente).

Dispone infine

che in ogni caso tutte le operazioni di vendita debbano tenersi entro il termine massimo di mesi sei dal giorno della comunicazione di questo provvedimento.

Qualora tutte le vendite andassero deserte, il commissionario dovrà restituire gli atti a quest'ufficio, entro il termine di giorni dieci, per gli adempimenti necessari, mentre qualora avvenga la vendita il commissionario dovrà idoneamente documentare ogni attività compiuta per la vendita e l'acquisizione del ricavato. Il ricavato della vendita dovrà essere depositato dal commissionario, nel termine massimo di giorni dieci dall'incasso su un libretto di deposito bancario o su un conto corrente presso una banca o filiale della stessa sita in Enna, intestato a parte debitrice e vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione. Autorizza il commissionario a trattenere sul ricavato della vendita, la percentuale prevista dalla legge, nonché, se dovuto, il compenso di custodia



nella misura di legge, oltre il compenso per l'utilizzo della piattaforma telematica, pari al 7% del prezzo di aggiudicazione in favore di Astalegale.net S.p.A., che graverà unicamente sull'aggiudicatario.

Fissa

L'udienza del 18 giugno 2025 per la distribuzione del ricavato ovvero per gli altri provvedimenti necessari alla prosecuzione del procedimento o alla sua definizione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni anche allo stimatore per. ass. Fascetto Sivillo Antonio.

Enna, lì 20 novembre 2024.

Il giudice onorario

dott. Nunzio Noto



TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice onorario, dott. Nunzio Noto, in funzione di giudice dell'esecuzione, visti gli atti del procedimento esecutivo n. 121/2024 R.G.E., promosso da [REDACTED] contro [REDACTED] dato atto che questa udienza del 16 settembre 2026 viene trattata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con il solo scambio e deposito telematico di note scritte, senza la partecipazione fisica all'udienza stessa dei difensori e delle parti; rilevato che il provvedimento di fissazione di udienza a trattazione scritta è stato comunicato alle parti; rilevato che parte creditrice procedente, depositando la nota di trattazione scritta, ha insistito nell'esecuzione forzata chiedendo disporsi la vendita dell'autoveicolo pignorato Opel Adam targato DB077GJ al prezzo base stabilito dallo stimatore nominato da questo giudice ing. Amaradio che ha già depositato la sua perizia di stima; rilevato che la debitrice non si è costituita in giudizio e non ha depositato la nota di trattazione scritta; visto che è già stata disposta la vendita del bene pignorato con ordinanza di questo giudice del 20 novembre 2024; rilevato che non è ancora stata eseguita la vendita dell'automezzo pignorato, in attesa del deposito da parte dello stimatore della perizia di stima; rilevato che con la relazione depositata in atti il 3 luglio 2026 l'ing. Amaradio ha stimato il valore dell'autovettura pignorata nella misura di €. 2.187,00; ritenuto l'autovettura debba essere posta in vendita per il prezzo base indicato dallo stimatore; rilevato che parte creditrice ha chiesto che venga modificata in parte l'ordinanza di vendita in relazione alla circostanza che parte creditrice medesima è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicché l'ordinanza di vendita dovrà essere modificata nelle parti in cui si ordina al creditore di anticipare le spese necessarie all'esecuzione forzata, con particolare riferimento agli anticipi previsti in favore del commissionario e delle spese necessarie per la pubblicità; visto che [REDACTED] è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Enna del 25 novembre 2024 e che tale ammissione non è stata revocata; ritenuto che, nel prendere atto di tale circostanza, l'ordinanza di vendita debba essere modificata nelle parti in cui è previsto che parte creditrice procedente dovrà anticipare



le spese necessarie per procedere alla vendita del bene pignorato, disponendo invece che tali spese debbano essere poste a carico dello Stato;

P.Q.M.

Dispone che la vendita dell'automezzo avvenga al prezzo base pari al valore di stima indicato dallo stimatore nominato dal giudice, ing. Amaradio.

A parziale modifica dell'ordinanza del 20 novembre 2024, dispone che le spese necessarie a disporre la vendita del bene pignorato vengano poste a carico dello Stato, nei modi previsti dalla legge.

Dispone pertanto che il commissionario nominato provveda alla vendita del bene pignorato, disponendo inoltre che il termine per disporre la vendita decorra dal giorno di comunicazione di questo provvedimento.

Fissa l'udienza del 3 marzo 2027 per la distribuzione del ricavato ovvero per gli altri provvedimenti necessari alla prosecuzione del procedimento o alla sua definizione.

Conferma per il resto l'ordinanza di vendita.

Si comunichi alle parti, al commissionario nominato e agli altri interessati.

Enna, lì 16 settembre 2026.

Il giudice onorario

dott. Nunzio Noto

